



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

Codice Ente: 10817 1
COPIA

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**
Sessione ordinaria di prima convocazione
- seduta pubblica -

n° **5** del **14.04.2023**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: ALIQUOTA ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitré** addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **20.15** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

			Presenti - Assenti
1	NAVARRA FABIO	Sindaco	P
2	DELLABONA DANIELE	Consigliere gruppo di maggioranza	P
3	PICCININI GIOVANNI	Consigliere gruppo di maggioranza	P
4	PINZI MAURIZIO	Consigliere gruppo di maggioranza	P
5	RONGONI ANTONIO	Consigliere gruppo di maggioranza	P
6	ANELLI KATIA	Consigliere gruppo di maggioranza	A
7	FERRARI AGNESE	Consigliere gruppo di maggioranza	P
8	FONTANA ROBERTO	Consigliere gruppo di maggioranza	P
9	RAPUZZI CARLO	Consigliere gruppo di maggioranza	P
10	ALBERTI MANUELA	Consigliere gruppo di maggioranza	P
Totale			9 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **VICE SEGRETARIO COMUNALE**, Dott. **GALLONE GIUSEPPE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si prende atto dell'assenza giustificata del Consigliere Comunale Signora Anelli Katia.

Si dà atto che è presente in aula l'Assessore esterno Dott.ssa Piera Lupi che ha diritto di parola, ma non di voto.

Accertata la validità dell'adunanza, il Geom. **FABIO NAVARRA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, dichiarando aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno rilevando che l'aliquota rimarrà invariata rispetto all'anno 2022 (0,80%).

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, il quale prevede che la suddetta imposta si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ed ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO l'art.1, comma 4 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, modificato dall'art.1, comma 142 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce il calcolo per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni di C.C:

- n.4 del 31.03.2007 con la quale il Comune di Volongo ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed approvato contestualmente il relativo regolamento comunale;
- n. 31 del 29.11.2013 con la quale, tra l'altro, è stato riapprovato il regolamento comunale concernente la disciplina della presente addizionale;
- n. 4 del 24.04.2021 con la quale è stata confermata per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,60% e confermato il relativo regolamento;
- n. 2 del 28.03.2022 con la quale è stata determinata per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,80% e confermato il regolamento in vigore;

VISTI:

- l'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RILEVATO:

- che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno in presenza di motivate esigenze;
- che il D.M. dell'Interno del 13 dicembre 2022 ha posticipato al 31 marzo 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023 – 2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29/12/2022, all'art. 1, comma 557, ha disposto che gli enti locali, limitatamente all'anno 2023, possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, entro il 30 aprile 2023 ;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n.28 del 29.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di presentazione della nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 29.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025;

RITENUTO necessario nell'ambito della manovra di Bilancio per il triennio 2023-2025, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi di governo, confermare per l'anno 2023 l'aliquota unica dell'addizionale all'IRPEF allo 0,80% (senza soglie di esenzione);

VISTO che in base ai dati reperiti dal simulatore messo a disposizione dal Ministero sul Portale del Federalismo Fiscale e all'accertamento dell'entrata dell'anno 2022, l'applicazione dell'addizionale per l'anno 2023 nella misura dello 0,80% dovrebbe comportare un gettito tributario stimato, a favore del bilancio comunale, pari a € 50.800,00=;

CONSIDERATO l'obbligo di assicurare l'equilibrio economico finanziario del bilancio (art. 151 – D.Lgs. 267/2000);

RITENUTO, pertanto, necessario procedere in merito;

RICHIAMATO il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"

DATO ATTO che la delibera di approvazione dell'aliquota addizionale comunale irpef, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia deve essere pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, affinché le stesse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “TUEL”;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

APERTA E CHIUSA la discussione per mancanza di interventi;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;

2. DI CONFERMARE per l’anno 2023 l’aliquota unica dello 0,80 % dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) (nessuna soglia di esenzione);

3. DI FAR RINVIO per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. ed al regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 29.11.2013 e che qui si intende riconfermato;

4. DI CONFERMARE in € 12,00 l’importo fino a concorrenza del quale non sono dovuti e/o non sono effettuati rimborsi relativamente all’addizionale comunale Irpef;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’Ente e per mantenere i livelli attuali dei servizi erogati alla collettività;

6. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della normativa in premessa citata;

7. DI DARE ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al precedente punto 6) la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023;

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs T.U. 18.08.2000 n. 267, data l’urgenza di provvedere.

COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione di
C.C. n. 5 del 14.04.2023

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: ALIQUOTA ANNO 2023.**

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica.

FAVOREVOLE

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

2) Parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Geom. Fabio Navarra

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gallone Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1°, T.U.E.L n.267/2000.

Volongo, li 18.04.2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosella Mosti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Volongo, li 18.04.2023



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosella Mosti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art.134, comma 3°, D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000.

Volongo, li ____/____/____



Il Segretario Comunale